

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 85**

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo concernente  
disciplina del servizio civile nazionale

*(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 6 marzo 2001, n. 64)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 febbraio 2002)**

---

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Con l'approvazione della legge 6 marzo 2001 n. 64 il legislatore, a seguito della riforma della leva militare obbligatoria operata con legge 14 novembre 2000 n. 331, e delle conseguente sostanziale venir meno dell'obiezione di coscienza al servizio militare (salvo ipotesi particolari), ha istituito il servizio civile nazionale, mediante il quale è riconosciuta e favorita la possibilità per i giovani di dedicare una parte della propria vita a forme di impegno solidaristico.

La legge n. 64/2001 si articola in due parti: la prima (Capo I), dopo aver previsto l'istituzione del *servizio civile nazionale*, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti la disciplina specifica di tale servizio, che sarà operante a partire dal momento della sospensione della leva militare obbligatoria; la seconda (capo II), invece, si riferisce alla fase transitoria, cioè a quella relativa al periodo intercorrente tra il momento di entrata in vigore di detta legge e la data di sospensione del servizio obbligatorio di leva.

La prima parte della legge, la cui delega è attuata mediante il presente decreto legislativo, specifica gli ambiti che devono essere oggetto del decreto delegato, e che riguardano *l'individuazione dei soggetti ammessi a prestare il servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso; i correlati trattamenti giuridici ed economici.*

I principi e le finalità del servizio civile sono stati indicati con precisione dal legislatore, che ha inizialmente inquadrato tale prestazione come un modo per *"concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari"*. Tale inquadramento, ripreso dal decreto legislativo all'art. 1, ribadisce il principio da tempo affermato dalla Corte costituzionale favorevole ad una lettura evolutiva del concetto di "Patria", non più riferito al territorio dello Stato ed alla tutela dei suoi confini esterni, ma corrispondente ai valori comuni e fondanti il nostro ordinamento.

In questo contesto, pertanto si muove il presente decreto che disciplina l'attuazione, l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa diretta alla difesa dello Stato.

Pertanto, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V della Costituzione rimane confermata in materia la competenza esclusiva dello Stato.

D'altra parte, tale soluzione offre la migliore possibilità di garantire, nel rispetto della legge di delega, il carattere effettivamente "nazionale" del servizio civile, come istituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 64.

Ciò d'altra parte non significa che la partecipazione del livello regionale non sia indispensabile in una pluralità di momenti in cui si dipana la gestione del servizio civile stesso: dalla registrazione degli enti alla approvazione dei progetti, dall'attività di formazione a quella, vitale per l'effettiva riuscita di questa nuova esperienza, della informazione. Tutte soluzioni, queste ultime, che si ritrovano nell'articolato del decreto legislativo.

3. Per quanto riguarda i profili soggettivi della disciplina, ed in particolare l'individuazione delle categorie di giovani che potranno partecipare all'attuazione del servizio civile nazionale, il decreto, in attuazione delle indicazioni della legge di delega, definisce puntualmente i soggetti che potranno essere ammessi, le condizioni richieste, il procedimento mediante il quale avverrà l'attivazione dei progetti e la selezione dei giovani interessati, nonché la durata del servizio.

In linea di prima approssimazione, le scelte fatte vanno nel senso, oltre che di portare a compimento il cammino di rilettura dell'articolo 52, comma 1, della Costituzione intrapreso a partire dalla sentenza della Corte costituzionale 6 maggio 1985, n. 164, anche di favorire, come si esprime ancora la legge di delega, *"la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà"*.

Il riferimento a detto principio, enunciato dall'articolo 2 della Costituzione, si giustifica ponendo mente all'interpretazione che di esso ha dato la Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 75/1992, che ha superato la concezione della solidarietà intesa esclusivamente come fondamento di doveri giuridici per allargarla alla dimensione della volontarietà e della libertà della persona. Come infatti ha affermato il giudice delle leggi, con l'art. 2 Cost. "acquista rilevanza giuridica l'attività collettiva altruistica e disinteressata, con scopi di pura solidarietà, nozione radicalmente estranea alle categorie codicistiche tradizionali". Ciò significa che quando un ordinamento riconosce la solidarietà quale "valore costituzionale supremo", questa non può essere intesa esclusivamente (e restrittivamente) come sintesi dei doveri richiesti ai componenti, ma deve comprendere altresì quell'insieme di "attività" che ogni soggetto, singolo od associato, pone in essere per la realizzazione dell'"interesse alieno" e perciò del bene comune, al di fuori di obblighi posti dall'ordinamento normativo e perciò in forza del vincolo di doverosità.

A questo proposito l'articolo 3 del decreto legislativo prevede che il servizio civile potrà essere prestato, oltre che dai cittadini italiani e dell'Unione europea, anche da parte degli stranieri regolarmente residenti in Italia da un periodo minimo di tempo. Riguardo ai cittadini comunitari, è sufficiente ricordare come la scelta del decreto sia necessaria in forza della parificazione operata dai Trattati comunitari in ordine alla condizione ed al trattamento di tutti i cittadini comunitari; relativamente invece agli extracomunitari, può osservarsi che, venuto ormai meno, con il passaggio dal regime obbligatorio a quello volontario, il legame stretto tra svolgimento del servizio civile e adempimento dei doveri caratterizzanti in senso proprio la *cittadinanza*, non pare esservi ragione per escludere da tale scelta volontaria quelli stranieri che risultano animati dalla intenzione di spendere parte delle loro energie per la loro "Patria" di adozione, nella quale vivono e lavorano da un significativo periodo di tempo. Ciò peraltro - vale forse la pena di evidenziarlo - non può, e proprio per le medesime ragioni, costituire una scorciatoia utile al fine dell'acquisto della cittadinanza italiana, in riferimento alla quale non possono che continuare a valere le previsioni indicate dalla normativa vigente.

Riguardo al requisito dell'età, la legge di delega sembrava indicare implicitamente un orientamento di massima, nel senso che il servizio civile non può essere di ostacolo alla libera concorrenza né può sovrapporsi ai compiti istituzionali della pubblica amministrazione, di talché l'età risultava dover essere disciplinata in termini tali da impedire una professionalizzazione del servizio civile. In questo senso, e tenuto conto dell'evoluzione che

la società ha conosciuto negli ultimi anni con riferimento all'età nella quale il maggior numero di giovani entrano nel mondo del lavoro, è parso congruo, a fianco di un'età minima di diciotto anni, un limite massimo di ventotto.

Sia riguardo alla durata, così come rispetto alla prospettabilità di ulteriori eventuali requisiti per l'ammissione al servizio, peraltro, il decreto consente delle soluzioni flessibili, in armonia con le indicazioni della legge di delega, e coerentemente con le diverse concrete esigenze che potranno collegarsi alle svariate tipologie di servizio. In particolare, a fianco di una durata standard fissata in 12 mesi, un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Amministrazioni dello Stato interessate, potrà prevedere le ipotesi in cui la durata potrà essere prolungata o abbreviata, tenendo conto degli specifici ambiti in cui il servizio civile andrà a realizzarsi e sulla base dei progetti di impiego.

L'articolo 4 stabilisce i criteri di gestione e di ripartizione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 11 della legge delega, con un forte coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sia per quanto attiene all'attività informazione e formazione dei giovani, sia per quanto attiene alla scelta dei progetti che saranno ammessi ad accogliere i giovani in servizio civile.

4. Venendo ora al procedimento di ammissione al servizio civile, e al successivo rapporto che si viene ad instaurare, il decreto delegato individua una soluzione innovativa ed efficace, che sancisce un netto superamento dello schema seguito dalla disciplina dell'obiezione di coscienza, di cui alla legge n. 230 del 1998.

In particolare, l'articolo 5 del decreto prevede una preliminare registrazione degli enti che intenderanno avviare ed utilizzare i giovani al servizio civile in appositi albi, tenuti - nell'ambito delle rispettive competenze - sia a livello nazionale che regionale.

Gli enti registrati potranno presentare progetti di servizio civile che dovranno essere approvati, nelle forme previste dallo stesso decreto, dall'Ufficio nazionale o dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei criteri indicati nell'art. 6. Tali progetti, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, oggettività e non discriminazione, dovranno stabilire forme di selezione appropriate dei giovani che faranno domanda di ammissione al servizio civile.

L'articolo 7 stabilisce le modalità per definire annualmente il numero massimo dei giovani da ammettere al servizio civile, tenendo conto sia delle risorse disponibili che dei progetti approvati a livello nazionale e regionale e provinciale.

Riguardo alla tipologia di rapporti giuridici, l'articolo 8 opta per una soluzione tendente ad instaurare una relazione diretta tra giovane in servizio civile ed ente presso cui lo stesso presta servizio, in parziale analogia con quanto già oggi previsto con riferimento alla pur diversa esperienza della cooperazione internazionale, di cui alla legge n. 49/ 1987.

Lo strumento giuridico prescelto è quello del *contratto*, avente ad oggetto un *facere* specifico, concordato contrattualmente tra volontario ed ente, ma i cui contenuti sono in larga parte predefiniti a livello nazionale.

Operativamente, al giovane verrà proposta da parte dell'ente la stipulazione di suddetto contratto, il cui perfezionamento è condizionato alla successiva approvazione dello stesso da parte delle Regioni o dell'Ufficio nazionale per il servizio civile. Tale approvazione, infatti, fa sì che tale contratto possa qualificarsi come "contratto per il servizio civile", da cui consegue l'acquisizione dei diritti e dei doveri, nonché il diritto al trattamento giuridico ed economico, disciplinato all'art. 9 del medesimo decreto in relazione a quanto previsto per i volontari in ferma annuale dell'Esercito.

Il rapporto di servizio civile, come precisa lo stesso articolo 9, non si configura come un rapporto di lavoro, ragion per cui il giovane che stipula siffatto contratto non perde il diritto ad essere iscritto alle liste di collocamento e a quelle di mobilità.

Venendo più da vicino alla questione del trattamento giuridico ed economico, occorre anche ricordare che l'articolo 2, comma 3 della legge n. 64 del 2001 individua tre criteri, dei quali i primi due attengono al trattamento riservato ai soggetti coinvolti *durante* lo svolgimento del servizio, mentre il terzo si riferisce agli sviluppi professionali *successivi*.

Da essi si deduce il principio del parallelismo che il legislatore ha voluto stabilire tra servizio civile volontario e servizio militare volontario in ferma annuale, cui il decreto ha in effetti dato attuazione prevedendo la equiparazione tra la somma percepita dal giovane, in forma di "assegno per il servizio civile", e la retribuzione attribuita al militare volontario in ferma annuale.

L'art. 10 stabilisce, parallelamente al quadro di diritti che sono riconosciuti al giovane, un insieme di doveri e incompatibilità connessi alla prestazione del servizio.

Altro aspetto ritenuto qualificante del decreto è la formazione dei giovani, cui è dedicato l'articolo 11. Detta formazione si articola su due piani: una fase di formazione generale, avente ad oggetto la formazione civica e di protezione civile, ed una fase di formazione specifica al servizio, commisurata sia alla durata che alla tipologia di impiego.

L'articolo 12 prevede la possibilità, già peraltro disciplinata dalla normativa vigente, di svolgere il servizio civile anche all'estero, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge n. 64/2001.

L'esigenza di valorizzare ed incentivare la prestazione del servizio civile è alla base delle misure contenute nell'art. 13 del decreto, avente ad oggetto l'inserimento nel mondo del lavoro e i crediti formativi che possono essere riconosciuti a chi abbia effettivamente svolto il servizio civile secondo le modalità indicate nel decreto. Anche per tale ambito si è fatto riferimento sia a quanto già previsto dalla legge n. 64/2001 con riguardo alla fase transitoria, che a quanto stabilito dalla normativa in materia di servizio militare volontario, in attuazione dell'articolo 2, comma 3 lettera c) che impone al legislatore delegato di prevedere benefici funzionali allo sviluppo formativo e professionale e all'ingresso nel mondo del lavoro, "tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate".

L'articolo 14, infine, detta norme transitorie per consentire il passaggio alla fase a regime del servizio civile nazionale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, lettere g) ed h) della legge delega. E' stata inoltre introdotta una disposizione contenente la soppressione dell'Agenzia per il servizio civile, istituita con il decreto legislativo n. 303 del

1999, peraltro mai divenuta operativa. Il decreto ha scelto, infatti, la soluzione di confermare quale struttura di riferimento per il servizio civile, l'apposito Ufficio nazionale istituito presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, con la legge n. 230 del 1998 . La conferma delle disposizioni di cui alla citata legge n. 230, (criterio contenuto nella norma di delega alla lettera g), comma 3, articolo 2 legge n. 64 del 2001) risponde all'esigenza di ricondurre, in modo chiaro, il servizio civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri . Infatti solo una struttura centrale, che svolge anche funzioni di coordinamento, può assicurare la necessaria ed indispensabile unitarietà e centralità politico-operativa di intervento, per settori, da ritenere strettamente complementari alla difesa del Paese, di grande e delicato interesse.

## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

### 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

#### a) Necessità dell'intervento.

Il provvedimento è inteso a disciplinare il servizio civile nazionale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64. A tali fini il comma 2 del citato articolo 2 prevede infatti l'emanazione di uno o più decreti legislativi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della predetta legge, aventi ad oggetto l'individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente il servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso; i correlati trattamenti giuridici ed economici

#### b) Analisi del quadro normativo e dell'incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il provvedimento è volto a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2 della precitata legge n.64/2001, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e secondo i criteri indicati al comma 3 dell'articolo 2 della medesima legge.

Lo schema di decreto disciplina, inoltre, il procedimento di ammissione al servizio civile nazionale ed il successivo rapporto che si viene ad instaurare, innovando l'attuale impostazione del servizio civile di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.

L'attuale assetto normativo infatti prevede lo svolgimento del servizio civile in sostituzione del servizio militare obbligatorio di leva. A seguito della riforma della leva militare obbligatoria operata con legge 14 novembre 2000 n. 331, e del conseguente sostanziale venir meno dell'obiezione di coscienza al servizio militare (salvo ipotesi particolari), la legge n. 64/2001 ha istituito il servizio civile nazionale, mediante il quale è riconosciuta e favorita la possibilità per i giovani di dedicare – su base volontaria - una parte della propria vita a forme di impegno solidaristico.

Nell'individuare i soggetti che possono essere ammessi al servizio civile nazionale, il decreto prevede che possa essere effettuato, oltre che dai cittadini italiani e dell'Unione europea, anche da parte degli stranieri regolarmente residenti in Italia. Ciò comunque non intende costituire una scorciatoia utile al fine dell'acquisto della cittadinanza italiana, in riferimento alla quale restano salve le previsioni indicate dalla normativa vigente.

Il testo in esame non incide pertanto su leggi e regolamenti vigenti.

- c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale ed in relazione alle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle Regioni ed agli enti locali.

Nelle more della delega, è entrata in vigore la legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha posto la necessità di definire in che modo il servizio civile viene a porsi rispetto al nuovo modello contenuto nell'art. 117 Cost., che, come è noto, colloca la legislazione statale e regionale su un piano di sostanziale parità, ripartendone la competenza sulla base di un elenco di materie affidate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e di un elenco di materie affidate alla potestà concorrente dello Stato (cui è riservata la determinazione dei principi fondamentali) e delle Regioni, con la clausola residuale che tutte le materie non espressamente previste negli elenchi devono ritenersi spettanti alla legislazione regionale.

A fronte di questo sistema, il decreto delegato configura il servizio civile come compreso nella materia "difesa" attribuita, dal comma 2, lett. d), dell'art. 117, alla legislazione esclusiva dello Stato. Il decreto si apre infatti con la previsione, coerente alla legge di delega, per la quale il servizio civile si configura principalmente quale strumento "concorrente ed alternativo diretto alla difesa dello Stato". D'altra parte, tale soluzione offre la migliore possibilità di garantire, nel rispetto della legge di delega, il carattere effettivamente "nazionale" del servizio civile.

Ciò d'altra parte non significa che la partecipazione del livello regionale non sia indispensabile in una pluralità di momenti in cui si dipana la gestione del servizio civile stesso: dalla registrazione degli enti alla approvazione dei progetti, dall'attività di formazione a quella della informazione. Tutte soluzioni, queste ultime, che si ritrovano nell'articolato del decreto legislativo.

La scelta operata nel decreto di aprire lo svolgimento del servizio civile ai cittadini dell'Unione europea è coerente alla parificazione operata dai Trattati comunitari in ordine alla condizione ed al trattamento di tutti i cittadini comunitari.

L'attuazione del provvedimento non comporta oneri finanziari.

## SCHEMA SULL'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

### A. Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti.

Il provvedimento in esame è inteso a disciplinare il servizio civile nazionale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64 , provvedendo all'individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente il servizio civile; della definizione delle modalità di accesso a detto servizio; della durata del servizio stesso; dei correlati trattamenti giuridici ed economici.

Lo schema di decreto disciplina, pertanto, il procedimento di ammissione al servizio civile nazionale ed il successivo rapporto che si viene ad instaurare, innovando l'attuale impostazione del servizio civile di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.

I destinatari del provvedimento sono gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che concorrono all'attuazione del servizio civile nonché gli i giovani che scelgono di dedicare – su base volontaria - una parte della propria vita a forme di impegno solidaristico.

### B. Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ed obiettivi dell'intervento normativo.

L'esigenza di un intervento normativo è stata avvertita dal legislatore, a seguito della riforma della leva obbligatoria operata dalla legge 14 novembre 2000, n. 331 e del conseguente sostanziale venir meno dell'obiezione di coscienza al servizio militare.

Con la legge 6 marzo 2001, n. 64 è stato pertanto istituito il servizio civile nazionale con le finalità indicate dall'articolo 1 della medesima legge.

### C. Strumento tecnico normativo più appropriato

L'articolo 2, comma 2, della legge n.64/2001 prevede l'adozione di uno o più decreti legislativi da parte del Governo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima (7 aprile 2001), previa acquisizione dei pareri delle competenti

Commissioni parlamentari, al fine di disciplinare gli aspetti specificamente attinenti l'individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente il servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso; i correlati trattamenti giuridici ed economici.

L'*iter* approvativo del predetto decreto dovrà essere integrato dal parere della Conferenza Stato-Regioni, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

## RELAZIONE TECNICA

Il decreto delegato, previsto dall'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64 trova copertura finanziaria nel Fondo nazionale per il servizio civile, previsto dall'art. 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 e richiamato dall'art. 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

Le risorse destinate a finanziare il Fondo nazionale per il servizio civile, per l'anno 2002, risultano iscritte nella U.p.b. 1124 – Servizio civile – del bilancio di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provenendo dal Cap. 2185 “Fondo occorrente per gli interventi per il Servizio civile nazionale” della U.p.b. 3.1.5.16 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il decreto delegato non comporta altro onere finanziario oltre a quelli sopra individuati.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64 e, in particolare, l'articolo 2 che conferisce al Governo delega ad emanare disposizioni aventi ad oggetto la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici;

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 recante "Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del....;

VISTO il parere della Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del.....;

VISTO il D.P.C.M. in data 9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento,

EMANA

il seguente decreto legislativo:

## **Art. 1**

### *Ambito di applicazione e definizioni*

1. Le disposizioni del presente decreto integrano, nel rispetto dei principi e delle finalità e nell'ambito delle attività stabiliti ed individuati dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, le vigenti norme per l'attuazione, l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa di difesa dello Stato.
2. Nel presente decreto per "Ufficio nazionale" si intende l'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n.230 e dall'articolo 2, comma 3, lettera g) della legge 6 marzo 2001, n.64; per "Fondo nazionale" si intende il Fondo nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n.64.

## **Art.2**

### *Ufficio nazionale per il servizio civile*

1. L'Ufficio nazionale cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano curano l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze.

### Art. 3

#### *Requisiti di ammissione e durata del servizio*

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso:
  - a) i cittadini italiani e i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea, muniti di idoneità fisica, che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo;
  - b) gli stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno tre anni forniti dei requisiti di idoneità fisica e di età di cui alla lettera a).
2. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile l'aver riportato condanna anche non definitiva in un Paese dell'Unione Europea alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.
3. Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni dello Stato interessate, la durata del servizio può essere prevista o articolata per un periodo maggiore o minore in relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego.
4. L'orario di svolgimento del servizio è stabilito in relazione alla natura del progetto, e prevede comunque un impegno settimanale complessivo di almeno trentasei ore.
5. Al servizio civile non possono essere ammessi gli appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia.
6. Con il decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 3, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, delle pari opportunità, sentita la Conferenza Stato-Regioni, possono individuati gli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non può essere destinato il personale femminile.

## Art. 4

### *Fondo nazionale per il servizio civile*

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile, ai fini dell'erogazione dei trattamenti economici previsti dal presente decreto, è collocato presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che ne cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito piano di intervento, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il piano può essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del piano annuale entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.
2. Il piano di programmazione annuale di cui al comma 1 stabilisce:
  - a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;
  - b) la quota delle risorse del Fondo da destinare alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per attività di informazione e formazione. La Conferenza Stato-Regioni con deliberazione da adottare entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte dell'Ufficio nazionale del piano di programmazione annuale, determina la ripartizione della predetta quota comunicandola all'Ufficio nazionale per il servizio civile.
  - c) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in ambito regionale;
  - d) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in ambito interregionale, nazionale o all'estero;
  - e) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge 6 marzo 2001, n.64, allo sviluppo di progetti di servizio civile in aree e settori di impiego specifici.
3. Le risorse disponibili alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento sono portate in aumento nell'esercizio finanziario successivo sul medesimo Fondo nazionale per la successiva redistribuzione.
4. Alla gestione del Fondo nazionale per il servizio civile continua a provvedersi tramite la contabilità speciale istituita dall'art. 1 del decreto legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1999, n. 424.
5. Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e delle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

## **Art. 5**

### *Albi degli enti di servizio civile*

1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è tenuto l'albo nazionale al quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64 .
2. Le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale, nei quali cui possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale.
3. Fino all'istituzione degli albi di cui al comma 2, gli enti e le organizzazioni sono temporaneamente iscritti nel registro di cui al comma 1 al solo fine di consentire la presentazione dei progetti.
4. Presso l'Ufficio nazionale è mantenuta la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n.230.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ove non abbiano provveduto, possono istituire analoghi organismi di consultazione, riferimento e confronto nell'ambito delle loro competenze.

**Art. 6**  
*Progetti*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile, da realizzare sia in Italia che all'estero. sentito, per questi ultimi, il Ministero degli affari esteri.
2. I progetti presentati dagli enti o organizzazioni registrati ai sensi dell'articolo 5 contengono gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalità per realizzarli, il numero di giovani che si intendono impiegare, la durata del servizio nei limiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, nonché i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso.
3. I progetti di cui al comma 2 possono prevedere altresì particolari requisiti fisici e di idoneità per l'ammissione al servizio civile sulla base di criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 2001, n. 64 ovvero in base a quanto previsto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
4. L'Ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di rilevanza nazionale, presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti pubblici e privati nazionali, sentite le Regioni e le Province autonome interessate, nonché quelli di servizio civile all'estero.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano esaminano ed approvano i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività nell'ambito delle competenze regionali o delle Province autonome sul loro territorio, avendo cura di comunicare all'Ufficio nazionale, in ordine di priorità, i progetti approvati entro 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'Ufficio nazionale esprime il suo nullaosta.
6. L'Ufficio nazionale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano curano, nell'ambito delle rispettive competenze, il monitoraggio, il controllo e la verifica dell'attuazione dei progetti.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono annualmente all'Ufficio nazionale una relazione sull'attività effettuata.

## **Art. 7**

### *Definizione annuale del numero massimo di giovani da ammettere al servizio civile nazionale*

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina, in base alla programmazione annuale delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, il numero massimo di giovani che possono essere ammessi a prestare servizio civile su base volontaria nell'anno solare successivo, tenendo conto del numero di giovani da impiegare sulla base dei progetti approvati a livello nazionale e regionale ai sensi dell'articolo 6.

## Art. 8

### *Rapporto di servizio civile*

1. Nel limite massimo dei giovani da ammettere al servizio civile di cui all'articolo 7, gli enti o le organizzazioni ammesse stipulano contratti con i soggetti selezionati, al fine dell'impiego nei progetti approvati.
2. Le domande di ammissione al servizio civile, redatte in base agli schemi predisposti dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, contengono l'indicazione dello specifico progetto in relazione al quale si intende prestare servizio civile e sono presentate all'ente al fine della selezione. Le domande non accolte possono essere ripresentate. Non può presentare domanda il giovane che ha in corso con l'ente rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa ovvero che abbia avuto tali rapporti nell'anno precedente.
3. Coloro i quali hanno prestato servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda.
4. I contratti prevedono il trattamento economico e giuridico in conformità all'articolo 9, comma 2. Nei contratti sono altresì stabiliti la durata e le modalità di svolgimento del servizio anche in relazione all'articolazione dell'orario, coerentemente con quanto previsto nel relativo progetto.
5. Il contratto redatto in base agli schemi predisposti dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e sottoscritto dalle parti, è inviato al medesimo Ufficio ovvero alle Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano. Verificata la sussistenza delle condizioni di legge ed i requisiti di cui all'articolo 2, il contratto è approvato. Dell'approvazione le Regioni danno immediata notizia all'Ufficio nazionale, trasmettendo copia del contratto. Il contratto approvato acquista efficacia ed è denominato contratto per il servizio civile nazionale.
6. Presso l'Ufficio nazionale è conservata copia dei contratti approvati ai sensi del presente articolo.
7. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale o le Regioni o le Province autonome rilasciano un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile.

## Art. 9

### *Trattamento economico e giuridico*

1. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
2. Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, pari al trattamento economico previsto per i volontari di truppa in ferma annuale di cui all'articolo 2, comma *4bis* del decreto legge 21 aprile 1999, n.110, convertito dalla legge 18 giugno 1999, n.186, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero nella misura pari a quella attribuita per il Paese di destinazione ai volontari in ferma annuale dell'Esercito. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare.
3. L'Ufficio nazionale, tramite l'ISVAP, provvede a predisporre condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.
4. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare obbligatorio con onere per il personale volontario a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.
5. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività di servizio civile è fornita dal Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n.448, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.
6. Il personale femminile del servizio civile nazionale è sospeso dall'attività a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'Ufficio nazionale, alla Regione o alla Provincia autonoma della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa è corrisposto l'assegno di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.
7. I dipendenti di amministrazioni pubbliche che svolgono il servizio civile ai sensi del presente decreto legislativo, sono collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni. In questo caso, il periodo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera e della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958. Gli oneri gravano sul Fondo nazionale per il servizio civile.
8. I titolari dell'attestato di cui all'articolo 8, comma 7, sono equiparati ai volontari di truppa in ferma annuale.

**Art. 10**

*Doveri e incompatibilità*

1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8.
2. La prestazione del servizio civile è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo.

**Art. 11**  
*Formazione*

1. Ove non sia diversamente disposto dalla Regione o dalle Province autonome, il periodo di formazione dei giovani assegnati al servizio civile si compie ai sensi del presente articolo.
2. La formazione ha una durata complessiva non inferiore ad un mese e consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una fase di formazione specifica presso l'ente o l'organizzazione di destinazione.
3. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile ed ha la durata minima di 30 ore.
4. I corsi di cui al comma precedente sono organizzati dall'Ufficio nazionale, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, anche a livello provinciale o interprovinciale, che possono avvalersi anche degli enti dotati di specifiche professionalità. L'Ufficio nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, definisce i contenuti base per la formazione ed effettua il monitoraggio dell'andamento generale della stessa.
5. La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, è commisurata sia alla durata che alla tipologia di impiego e deve essere svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio.

## **Art. 12**

### *Servizio civile all'estero*

1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono essere inviati all'estero anche per brevi periodi e per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge 6 marzo 2001, n.64 nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
2. Al fine dell'eventuale verifica preventiva e successiva dei progetti da realizzare all'estero, nonché del loro monitoraggio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può ricorrere, attraverso il Ministero degli affari esteri e di intesa con esso al supporto degli uffici diplomatici e consolari all'estero.

### Art. 13

#### *Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, l'Ufficio nazionale per il servizio civile, le Regioni e le Province autonome possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto il servizio civile.
2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, e salve le iniziative prese dalle Regioni e dalle Province autonome, definisce le linee programmatiche di iniziative in materia di formazione professionale di quanti hanno svolto il servizio civile, da attuarsi da parte delle singole Regioni.
3. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 5, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.
4. Le università degli studi possono riconoscere crediti formativi ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti per il curriculum degli studi.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10% per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali di detti corpi.
6. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, salva l'ipotesi in cui detta interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio ed il servizio prestato sia pari ad almeno 6 mesi.

**Art. 14**  
*Norme finali*

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma , lettera f) della legge 14 novembre 2000, n. 331 e con le modalità previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215 è ripristinato anche il servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n.230 e successive modificazioni.
2. Nel periodo transitorio di cui al capo II della legge n. 64 del 2001, e fino alla data di sospensione del servizio obbligatorio di leva, il documento di programmazione annuale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, previsto all'articolo 3, stabilisce la quota parte del Fondo nazionale da destinare prioritariamente al servizio civile previsto dalla legge n. 230 del 1998. Nel medesimo periodo il contingente annuale è determinato secondo le modalità previste dall'articolo 6 della legge n. 64 del 2001.
3. Il presente decreto entra in vigore dal 1° giugno 2004.
4. Le disposizioni degli articoli 2 e 4 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Sono abrogati i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303.